



Legge federale che disciplina l'attività degli intermediari assicurativi

del 16 dicembre 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 2021¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 26 settembre 2014² sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 19 cpv. 3

Abrogato

Titolo dopo l'art. 19

Sezione 1a:

Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi

Art. 19a Intermediari assicurativi

Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che dietro compenso agiscono nell'interesse di uno o più assicuratori proponendo o permettendo l'affiliazione di assicurati.

Art. 19b Accordo tra assicuratori

¹ Gli assicuratori possono concludere un accordo che disciplini:

- a. la pubblicità telefonica;
- b. la rinuncia alle prestazioni dei call center;

¹ FF 2021 1478

² RS 832.12

- c. il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da tempo;
- d. la formazione degli intermediari assicurativi;
- e. la limitazione della remunerazione dell'attività degli intermediari assicurativi;
- f. la redazione e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.

² Su richiesta degli assicuratori che rappresentano insieme almeno il 66 per cento degli assicurati, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere obbligatorio generale al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c–f. Il disciplinamento dev'essere conforme alla legislazione e l'importo della remunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev'essere stabilito secondo le regole dell'economia. Prima di conferire il carattere di obbligatorietà il Consiglio federale sente gli assicuratori.

³ Il Consiglio federale determina nell'ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni penali al disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio.

Art. 38a Provvedimenti in caso di mancato rispetto del disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi

Se un assicuratore non rispetta un disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio secondo l'articolo 19*b* capoverso 2, l'autorità di vigilanza può, per al massimo un anno:

- a. vietargli di remunerare gli intermediari assicurativi ai quali non è legato da un contratto di lavoro;
- b. ordinare una limitazione delle spese per l'acquisizione di nuovi assicurati.

Art. 54 cpv. 3 lett. h e 4

³ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- h. commette un'infrazione ai sensi dell'articolo 19*b* capoverso 3.

⁴ Chi ha agito per negligenza nei casi di cui al capoverso 3 lettere b–f ed h è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

2. Legge del 17 dicembre 2004³ sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 31a Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie

¹ Le imprese di assicurazione possono concludere un accordo che disciplini, nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie:

- a. la pubblicità telefonica;
- b. la rinuncia alle prestazioni dei call center;
- c. il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da tempo;
- d. la formazione degli intermediari assicurativi;
- e. la limitazione della remunerazione dell'attività degli intermediari assicurativi;
- f. la redazione e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.

² Su richiesta delle imprese di assicurazione che rappresentano insieme almeno il 66 per cento dei premi degli stipulanti, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere obbligatorio generale al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c–f. Il disciplinamento dev'essere conforme alla legislazione e l'importo della remunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev'essere stabilito secondo le regole dell'economia. Prima di conferire il carattere di obbligatoriietà il Consiglio federale sente le imprese di assicurazione.

³ Il Consiglio federale determina nell'ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni penali al disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dagli abusi.

Art. 38 cpv. 2

² Se un'impresa di assicurazione non rispetta un disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio secondo l'articolo 31a capoverso 2, la FINMA può rifiutarsi di approvarne le tariffe, ordinare l'adeguamento delle tariffe esistenti e adottare provvedimenti conservativi secondo l'articolo 51.

Art. 86 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, commette, nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie, un'infrazione ai sensi dell'articolo 31a capoverso 3.

² Chi, nei casi di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}, ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

II

Coordinamento con la legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LSA⁴ (cifra I, n. 2) o quella del 18 marzo 2022⁵, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 86 cpv. 2

² Chi, nei casi di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}, ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l'8 aprile 2023.⁶

² La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2024.

14 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁴ RS 961.01

⁵ RU 2023 355

⁶ FF 2022 3204